II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1975

che modifica la decisione della Commissione del 17 luglio 1974, che fissa, in particolare per alcuni settori agricoli, una data limite di applicabilità della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974, che autorizza la Repubblica italiana a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(75/91/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione del 17 luglio 1974 ([1]), la Commissione ha autorizzato l'Italia a sospendere temporaneamente l'applicazione degli importi compensativi monetari per i prodotti del settore delle carni bovine diversi dagli animali vivi, di peso inferiore o uguale a 300 kg e destinati all'ingrasso, menzionati alla sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune ;

considerando che le difficoltà che hanno indotto a adottare tale decisione sussistono benché sia migliorata la situazione in essa indicata ; che è pertanto opportuno prorogarla fino al termine prevedibile della campagna di commercializzazione 1974/1975,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La data del « 31 gennaio 1975 » di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione della Commissione del 17 luglio 1974, è sostituita da quella del « 2 marzo 1975 ».

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 37.